

## CAPO II

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO INSEDIATIVO

#### **Sezione I – Disposizioni generali**

##### **Art. 33**

##### **Regimi normativi**

1. Le indicazioni di cui all'art. 5 assumono, a seconda delle diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto insediativo delle singole parti del territorio regionale, la denominazione di "Conservazione", "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" di tipo A e di tipo B, "Trasformabilità" e "Trasformazione".
2. Tali indicazioni investono le componenti del paesaggio costituite dalle aree urbane, dai nuclei isolati, dagli insediamenti diffusi, dagli insediamenti sparsi, dalle aree non insediate, dalle attrezzature ed impianti - esclusi quelli assoggettati alle speciali disposizioni di cui al Capo VI del presente Titolo -, dai manufatti emergenti e loro sistemi, dalle colture agricole.

#### **Sezione II - Aree Urbane**

##### **Art. 34**

##### **Generalità**

1. Le aree urbane, in relazione al diverso significato che le stesse assumono nella configurazione del paesaggio, sono distinte in strutture urbane qualificate, parchi urbani, valori di immagine e tessuti urbani.